



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE AFFARI ECONOMICI

Al Ragioniere Generale dello Stato

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE* sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza "*Recovery and Resilience Facility*" (di seguito il Regolamento RRF);

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 6 agosto 2021;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*, ed in particolare l’articolo 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”;

VISTO in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “*Fondo per l’avvio di opere indifferibili*” con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026;

VISTO l’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 2023, n. 69 con il quale, in attuazione dell’articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell’articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare.

- l’Allegato 1, contenente l’elenco degli interventi, per i quali è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi **euro 4.607.294.286,93** per gli interventi a valere sulle risorse PNRR, e **euro 363.811.556,93** per interventi a valere sulle risorse PNC;
- l’Allegato 2, contenente l’elenco degli interventi per i quali non è stato riscontrato da parte delle Amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell’assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro **1.172.291.218,28**;
- l’Allegato 3, contenente l’elenco degli interventi con riguardo ai quali si provvede all’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo preassegnate, per complessivi euro **823.902.680,43**, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, e euro **181.342.124,25**, per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC.

VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023 n. 94, con il quale, in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, è stato approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* dell'anno 2022 presentate nell'ambito della procedura di recupero e, conseguentemente, è stata disposta l'assegnazione delle relative risorse pari, rispettivamente, a **euro 61.528.492,94** per gli interventi rientranti nel PNRR e a **euro 28.080.368,00** per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi dal 369 al 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

VISTO, in particolare, il comma 369 del succitato articolo 1, ai sensi del quale *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezziari regionali di cui all' articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all' articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022”*.

VISTO il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2023 n. 75, con il quale, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativamente alla procedura del primo semestre 2023, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2, contenenti l'elenco degli interventi degli enti locali finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR rispettivamente per **euro 800.892.538,77** e per euro **14.783.638,62**;

VISTO il comma 375 del menzionato articolo 1 che disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed, in particolare, la lettera d) del citato comma, ai sensi della quale l'accesso al predetto Fondo è consentito, secondo i criteri di priorità previsti dal medesimo comma, anche agli *“interventi per i quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, è disciplinata la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo per l'anno 2023 e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 con i quali sono determinate le modalità, il contenuto e il

termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di presentazione delle istanze;

VISTO l'articolo 4 del sopracitato decreto, il quale reca l'indicazione dei requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e, in particolare, per le modalità di determinazione del fabbisogno finanziario emergente "netto" derivante esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371 e 379 del citato articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197;

VISTE le istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili relative al primo semestre 2023, presentate dalle Amministrazioni statali istanti, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, sulla base delle domande delle stazioni appaltanti validate dalle medesime Amministrazioni a seguito della positiva verifica del contenuto;

VISTO l'articolo 9 del menzionato decreto del 10 febbraio 2023, ai sensi del quale è disciplinata la procedura di riscontro dei requisiti di accesso al Fondo ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 9, comma 1 del citato decreto MEF 10 febbraio 2023, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato all'articolo 5 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal sopracitato articolo 9, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riscontra, attraverso i propri sistemi informativi, la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura ordinaria con riguardo alle domande ed alle istanze presentate dalle Amministrazioni;

VISTE le note prot. n. 1201 del 16/5/2023 e prot. n. 2847 del 16/5/2023, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l'ammissibilità per gli interventi identificati dai CUP J34E21000050005, J57H20003480007, B49J21000500001, J41C09000000005 e J61H03000030001;

VISTA la nota prot. n. 74316 del 17 maggio 2023 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato l'ammissibilità per l'intervento identificato con CUP B71B21008820006;

TENUTO CONTO, pertanto, che all'esito delle interlocuzioni intercorse con le Amministrazioni istanti, finalizzate allo svolgimento di approfondimenti di istruttoria, in alcuni casi, si è provveduto, su richiesta delle Amministrazioni medesime, a rettificare le informazioni contenute nelle domande;

TENUTO CONTO che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione soprariportati, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 come rifinanziato dal menzionato articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, nonché dal citato articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è pari a complessivi **11.518.364.313,13** euro;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94, al fine del completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli – Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di euro **1.200.000,00** a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili e che, pertanto, l'attuale dotazione del Fondo è complessivamente pari a **11.517.164.313,13**;

TENUTO CONTO che il totale delle istanze validate dalle amministrazioni ammonta a complessivi euro **2.315.219.991,04**;

TENUTO CONTO che le risorse costituenti la dotazione del predetto Fondo, a seguito della chiusura della procedura di presentazione delle istanze di accesso, risultano sufficienti a soddisfare la totalità del fabbisogno finanziario e che, pertanto, non risulta necessario provvedere alla determinazione di una graduatoria degli interventi;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente pari a euro **1.594.965.930,05** e **720.254.060,99**.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10 febbraio 2023, ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi, l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione, della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione e la contestuale associazione degli stessi ad un CIG perfezionato, individuando, mediante interlocuzioni con le Amministrazioni istanti, gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito, e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili. Sulla base di tale riscontro, si provvede, con ulteriore decreto del Ragioniere generale dello Stato, all'aggiornamento del presente decreto, nonché all'eventuale assegnazione delle risorse resesi disponibili.
3. L'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per Amministrazione istante.

Articolo 2

(Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio)

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate a ciascuno degli interventi indicati negli Allegati 1 e 2. Le stazioni appaltanti, entro i successivi 10 giorni, sono tenute ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto "piano dei costi".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ragioniere Generale dello Stato